Parlamento europeo
2024-2029

Commissione per l'ambiente, il clima e la sicurezza alimentare

2025/0395(COD)

3.7.2026

EMENDAMENTI
17 - 94

Progetto di relazione
Ingeborg Ter Laak
(PE788.916v01-00)

Sospensione dell'applicazione delle norme relative alla designazione del rappresentante autorizzato per la responsabilità estesa del produttore per le batterie e i rifiuti di batterie e per gli imballaggi e i rifiuti di imballaggio

Proposta di regolamento
(COM(2025)0982 – 2025/0395(COD))

Emendamento 17
Emma Fourreau, Sebastian Everding, Catarina Martins, Anja Hazekamp

Proposta di regolamento
–

Proposta di reiezione

Il Parlamento europeo respinge [la proposta della Commissione].

Or. en

Emendamento 18
Jutta Paulus

Proposta di regolamento
Titolo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
Proposta di REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO che sospende l'applicazione delle norme relative alla designazione del rappresentante autorizzato per la responsabilità estesa del produttore per ***le batterie e i rifiuti di batterie e per*** gli imballaggi e i rifiuti di imballaggio (Testo rilevante ai fini del SEE)	Proposta di REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO che sospende l'applicazione delle norme relative alla designazione del rappresentante autorizzato per la responsabilità estesa del produttore per gli imballaggi e i rifiuti di imballaggio (Testo rilevante ai fini del SEE) *(La modifica si applica all'intero testo legislativo in esame. Dovrebbe essere eliminato qualsiasi riferimento alle batterie e ai rifiuti di batterie.)*

Or. en

Motivazione

Non è opportuno sospendere le disposizioni legislative già pienamente applicabili. Le disposizioni del regolamento sulle batterie in materia di responsabilità estesa del produttore sono applicabili dal 18 febbraio 2024 per i nuovi regimi di responsabilità estesa del produttore (e dal 18 agosto 2025 per i regimi di responsabilità estesa del produttore istituiti prima del 4 luglio 2018). La sospensione dovrebbe applicarsi solo nel senso di "fermare l'orologio" per le disposizioni in materia di responsabilità estesa del produttore che non sono

ancora applicabili. Pertanto il riferimento al regolamento sulle batterie dovrebbe essere soppresso.

Emendamento 19
Emma Fourreau, Catarina Martins, Anja Hazekamp

Proposta di regolamento
Considerando 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
(1) Gli orientamenti politici per il mandato 2024-2029 della Commissione[3] annunciano l'obiettivo di semplificare, consolidare e codificare la normativa, al fine di eliminare le eventuali sovrapposizioni e contraddizioni continuando ad aderire a standard elevati e mantenendo la rotta verso gli obiettivi fissati nel Green Deal europeo.	***soppresso***
[3] "La scelta dell'Europa − Orientamenti politici per la prossima Commissione europea 2024-2029", Ursula von der Leyen.	

Or. en

Emendamento 20
Anne-Sophie Frigout, Valérie Deloge, Roman Haider, Marie-Luce Brasier-Clain, Antonín Staněk, Mathilde Androuët

Proposta di regolamento
Considerando 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
(1) Gli orientamenti politici per il mandato 2024-2029 della Commissione[3] annunciano l'obiettivo di semplificare, consolidare e codificare la normativa, al fine di eliminare le eventuali sovrapposizioni e contraddizioni ***continuando ad aderire a standard elevati e mantenendo la rotta verso gli obiettivi***	(1) Gli orientamenti politici per il mandato 2024-2029 della Commissione[3] annunciano l'obiettivo di semplificare, consolidare e codificare la normativa, al fine di eliminare le eventuali sovrapposizioni e contraddizioni ***allo scopo di ridurre gli oneri amministrativi per le***

fissati nel Green Deal europeo.	***imprese***.
[3] "La scelta dell'Europa − Orientamenti politici per la prossima Commissione europea 2024-2029", Ursula von der Leyen.	[3] "La scelta dell'Europa − Orientamenti politici per la prossima Commissione europea 2024-2029", Ursula von der Leyen.

Or. fr

Emendamento 21
Emma Fourreau, Catarina Martins, Anja Hazekamp

Proposta di regolamento
Considerando 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
(2) Nella comunicazione dal titolo "Un'Europa più semplice e più rapida – Comunicazione sull'attuazione e la semplificazione"[4], la Commissione europea ha delineato la visione sottesa a un'agenda di attuazione e semplificazione che produca miglioramenti rapidi e visibili per i cittadini e le imprese sul campo. Per conseguire tale obiettivo bisogna andare oltre l'approccio incrementale e l'Unione è chiamata ad agire con audacia. Il Parlamento europeo, il Consiglio, la Commissione, le autorità degli Stati membri a tutti i livelli e i portatori di interessi dovranno collaborare per razionalizzare e semplificare le norme unionali, nazionali e regionali e attuare le politiche in maniera più efficace.	***soppresso***
[4] Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni, dell'11 febbraio 2025, "Un'Europa più semplice e più rapida – Comunicazione sull'attuazione e la semplificazione" (COM(2025) 47 final).	

Emendamento 22
Emma Fourreau, Catarina Martins, Anja Hazekamp

Proposta di regolamento
Considerando 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
(3) Nella sua comunicazione su una strategia per il mercato unico[5] la Commissione ha individuato come ostacolo al mercato interno il fatto che le imprese si debbano confrontare con normative nazionali incoerenti che rendono più difficile vendere, espandere o trasferire beni e servizi a livello transfrontaliero. La Commissione si è impegnata ad affrontare in via prioritaria i dieci ostacoli più dannosi. Stando alla comunicazione, talune caratteristiche dei regimi di responsabilità estesa del produttore sono uno degli ostacoli segnalati più di frequente dalle imprese che operano a livello transfrontaliero nell'Unione. Sebbene derivino dalla normativa dell'Unione, i regimi di responsabilità estesa del produttore istituiti negli Stati membri sono molto eterogenei a causa della mancanza di uniformità di principi e prescrizioni, che è anche all'origine della complessità normativa e degli oneri amministrativi gravosi per le imprese. Il presente regolamento costituisce un primo passo verso una semplificazione più profonda dei regimi di responsabilità estesa del produttore nel settore dei rifiuti; l'imminente atto legislativo sull'economia circolare dovrebbe operare un'ulteriore semplificazione.	***soppresso***

[5] Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e

al Comitato delle regioni, "Mercato unico: il nostro mercato interno europeo in un mondo incerto – Una strategia per un mercato unico semplice, integrato e forte" (COM(2025) 500 final).

Or. en

Emendamento 23
Anne-Sophie Frigout, Valérie Deloge, Roman Haider, Marie-Luce Brasier-Clain, Antonín Staněk, Mathilde Androuët

Proposta di regolamento
Considerando 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
(3) Nella sua comunicazione su una strategia per il mercato unico[5] la Commissione ha individuato come ostacolo al mercato interno il fatto che le imprese si debbano confrontare con normative nazionali incoerenti che rendono più difficile vendere, espandere o trasferire beni e servizi a livello transfrontaliero. La Commissione si è impegnata ad affrontare in via prioritaria i dieci ostacoli più dannosi. Stando alla comunicazione, talune caratteristiche dei regimi di responsabilità estesa del produttore sono uno degli ostacoli segnalati più di frequente dalle imprese che operano a livello transfrontaliero nell'Unione. Sebbene derivino dalla normativa dell'Unione, i regimi di responsabilità estesa del produttore istituiti negli Stati membri sono molto eterogenei a causa della mancanza di uniformità di principi e prescrizioni, che è anche all'origine della complessità normativa e degli oneri amministrativi gravosi per le imprese. Il presente regolamento costituisce un primo passo verso una semplificazione più profonda dei regimi di responsabilità estesa del produttore nel settore dei rifiuti; l'imminente atto legislativo sull'economia circolare dovrebbe operare un'ulteriore	(3) Nella sua comunicazione su una strategia per il mercato unico[5] la Commissione ha individuato come ostacolo al mercato interno il fatto che le imprese si debbano confrontare con normative nazionali incoerenti che rendono più difficile vendere, espandere o trasferire beni e servizi a livello transfrontaliero. La Commissione si è impegnata ad affrontare in via prioritaria i dieci ostacoli più dannosi. Stando alla comunicazione, talune caratteristiche dei regimi di responsabilità estesa del produttore sono uno degli ostacoli segnalati più di frequente dalle imprese che operano a livello transfrontaliero nell'Unione. Sebbene derivino dalla normativa dell'Unione, i regimi di responsabilità estesa del produttore istituiti negli Stati membri sono molto eterogenei a causa della mancanza di uniformità di principi e prescrizioni, che è anche all'origine della complessità normativa e degli oneri amministrativi gravosi per le imprese. Il presente regolamento costituisce un primo passo verso una semplificazione più profonda dei regimi di responsabilità estesa del produttore nel settore dei rifiuti; l'imminente atto legislativo sull'economia circolare dovrebbe operare un'ulteriore

semplificazione.	semplificazione***, tenendo conto delle specificità relative a ciascuno Stato membro***.
[5] Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni, "Mercato unico: il nostro mercato interno europeo in un mondo incerto – Una strategia per un mercato unico semplice, integrato e forte" (COM(2025) 500 final).	[5] Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni, "Mercato unico: il nostro mercato interno europeo in un mondo incerto – Una strategia per un mercato unico semplice, integrato e forte" (COM(2025) 500 final).
	Or. fr

Emendamento 24
Delara Burkhardt, Elisabeth Grossmann
a nome del gruppo S&D
Bruno Tobback

Proposta di regolamento
Considerando 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(3 bis) I regimi di responsabilità estesa del produttore per le batterie sono già operativi e funzionanti in molti Stati membri. Qualsiasi sospensione o modifica dei relativi obblighi di conformità dovrebbe essere effettuata solo con adeguate valutazioni d'impatto per non rischiare di compromettere le strutture di finanziamento e di applicazione della legge consolidate. Per contro, i sistemi di responsabilità estesa del produttore per gli imballaggi e i rifiuti di imballaggio sono ancora in fase di piena attuazione o di ulteriore sviluppo in tutta l'Unione. Pertanto, potrebbero essere opportune misure transitorie mirate e proporzionate per agevolare la partecipazione al mercato delle microimprese senza perturbare il funzionamento dei sistemi esistenti. Con il presente regolamento è pertanto opportuno limitare l'eventuale

sospensione temporanea dell'obbligo di designare un rappresentante autorizzato esclusivamente alle microimprese stabilite nell'Unione e ai settori di prodotti in cui i sistemi di responsabilità estesa del produttore non sono ancora pienamente operativi a livello dell'Unione, vale a dire gli imballaggi e i prodotti imballati, mantenendo nel contempo i requisiti esistenti per i settori con quadri di responsabilità estesa del produttore consolidati e funzionanti.

Or. en

Emendamento 25
Ana Vasconcelos, Jeannette Baljeu

Proposta di regolamento
Considerando 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(3 bis) I produttori che immettono prodotti sul mercato in diversi Stati membri sono attualmente soggetti a procedure di registrazione, formati di comunicazione e obblighi di informazione divergenti nell'ambito dei regimi di responsabilità estesa del produttore. Tale frammentazione crea inutili oneri amministrativi e costi di conformità e può ostacolare il corretto funzionamento del mercato interno. Al fine di sostenere la libera circolazione delle merci garantendo nel contempo l'attuazione e l'applicazione efficaci degli obblighi in materia di responsabilità estesa del produttore, gli Stati membri dovrebbero agevolare lo scambio di informazioni relative alle registrazioni dei produttori, allo stato di conformità e alle azioni di esecuzione. Allo stesso tempo, l'Unione dovrebbe incoraggiare sistemi digitali interoperabili e obblighi comuni di comunicazione che consentano ai produttori di adempiere agli obblighi amministrativi in tutta

l'Unione attraverso procedure semplificate e armonizzate.

Or. en

Emendamento 26
Jutta Paulus

Proposta di regolamento
Considerando 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(3 bis) Le misure di semplificazione introdotte dal presente regolamento dovrebbero essere limitate alle normative dell'Unione che hanno stabilito l'obbligo di istituire regimi di responsabilità estesa del produttore, ma la cui istituzione non era ancora prevista entro il 10 dicembre 2025.

Or. en

Motivazione

Suspending rules with regard to the appointment of authorised representatives for economic operators placing products on the market in a country in which they are not established in the context of EXISTING EPR schemes (such as for batteries) risks undermining the proper financing of EPR schemes, creating problems of enforcement, increasing the risk of free-riders and thus penalizing economic operators established in that country. It is not appropriate to suspend provisions of laws which are already fully applicable. It would only make things worse pending the adoption of a new system under the Circular Economy Act.

Emendamento 27
Jutta Paulus

Proposta di regolamento
Considerando 3 ter (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(3 ter) Le misure di semplificazione introdotte dal presente regolamento dovrebbero rimanere temporanee, in

attesa dell'applicazione del prossimo atto legislativo sull'economia circolare annunciato nel programma di lavoro della Commissione per il 2026. L'atto legislativo sull'economia circolare dovrebbe istituire un riesame globale, coerente ed equo del quadro orizzontale della responsabilità estesa del produttore, anche per quanto riguarda l'obbligo di designare un rappresentante autorizzato negli Stati membri in cui un'impresa non è stabilita. Tale obiettivo potrebbe essere conseguito nel migliore dei modi mediante un sistema digitale unico a livello dell'UE o una rete di sistemi nazionali interoperabili con una copertura a livello dell'UE basata su formati di dati armonizzati. Al fine di garantire la coerenza giuridica, il presente regolamento dovrebbe pertanto cessare di applicarsi una volta che tale sistema orizzontale diventerà applicabile.
L'ambito di applicazione del presente regolamento non dovrebbe pregiudicare l'ambito di applicazione dell'obbligo di designare un rappresentante autorizzato a norma dell'atto legislativo sull'economia circolare.

Or. en

Motivazione

La durata della sospensione deve essere limitata nel tempo fino all'applicazione di un sistema riveduto. Il Parlamento europeo dovrebbe cogliere l'occasione per esprimere il proprio parere su come la questione potrebbe/dovrebbe essere affrontata nel contesto dell'atto legislativo sull'economia circolare. In tale contesto, è importante sottolineare che l'ambito di applicazione di tale atto sospensivo per quanto riguarda i soggetti interessati non dovrebbe pregiudicare l'ambito di applicazione dell'obbligo di designare un rappresentante autorizzato ai sensi dell'atto legislativo sull'economia circolare.

Emendamento 28
Emma Fourreau, Catarina Martins, Anja Hazekamp

Proposta di regolamento
Considerando 4

Testo della Commissione	*Emendamento*
(4) Nello specifico, a causa della mancanza di armonizzazione, soprattutto per quanto riguarda le disposizioni vigenti della legislazione settoriale sulla designazione del rappresentante autorizzato per la responsabilità estesa del produttore, l'adempimento degli obblighi connessi alla designazione può comportare oneri amministrativi superflui per i produttori che operano in più Stati membri in cui non sono stabiliti. Per le piccole e medie imprese in particolare, l'obbligo di designare separatamente un rappresentante autorizzato in ciascuno Stato membro in cui il produttore immette prodotti sul mercato rappresenta una sfida significativa in termini di costi. Al fine di garantire parità di condizioni per i produttori stabiliti nell'Unione, è importante che in tutti gli Stati membri questi siano soggetti alle stesse norme riguardo alla designazione del rappresentante autorizzato per la responsabilità estesa del produttore. L'attuale quadro giuridico, che risulta frammentato per i diversi prodotti, e gli oneri amministrativi associati all'obbligo di designare un rappresentante autorizzato per la responsabilità estesa del produttore potenzialmente in 26 Stati membri frenano la competitività dei produttori stabiliti nell'Unione. È pertanto fondamentale armonizzare le norme vigenti in modo concreto e tempestivo, riducendo gli oneri associati che gravano sui produttori. A tal fine, la Commissione sta riesaminando l'efficacia dell'obbligo di designare rappresentanti autorizzati a tutela del rispetto da parte dei produttori del principio "chi inquina paga", gli oneri amministrativi che ne derivano e gli ostacoli indesiderati per il mercato interno. È probabile che il riesame sfoci nell'individuazione di soluzioni alternative più efficaci e meno onerose.	***soppresso***

Or. en

Emendamento 29
Jutta Paulus

Proposta di regolamento
Considerando 4

Testo della Commissione	*Emendamento*
(4) ***Nello specifico, a causa della mancanza di armonizzazione, soprattutto per quanto riguarda le disposizioni vigenti della legislazione settoriale sulla*** designazione ***del rappresentante autorizzato*** per ***la responsabilità estesa del produttore, l'adempimento degli*** obblighi ***connessi alla designazione può comportare*** oneri amministrativi superflui ***per i produttori che operano in più Stati membri in cui non*** sono ***stabiliti. Per le piccole e medie imprese in particolare,*** l'obbligo di designare ***separatamente*** un rappresentante autorizzato ***in ciascuno Stato membro in cui il produttore immette prodotti*** sul mercato ***rappresenta una sfida significativa in termini di costi. Al fine di garantire parità di condizioni per i produttori stabiliti nell'Unione, è importante che in tutti gli Stati membri questi siano soggetti alle stesse norme riguardo alla designazione del rappresentante autorizzato per la responsabilità estesa del produttore. L'attuale quadro giuridico, che risulta frammentato per i diversi prodotti, e gli oneri amministrativi associati all'obbligo di designare un rappresentante autorizzato per la responsabilità estesa del produttore potenzialmente in 26 Stati membri frenano la competitività dei produttori stabiliti nell'Unione. È pertanto fondamentale armonizzare le norme vigenti in modo concreto e tempestivo, riducendo gli oneri associati che gravano sui produttori. A tal fine, la Commissione sta riesaminando l'efficacia dell'obbligo di designare rappresentanti autorizzati a tutela del rispetto da parte dei produttori***	(4) ***Gli oneri amministrativi associati alla*** designazione ***di rappresentanti autorizzati*** per ***gli*** obblighi ***in materia di responsabilità estesa del produttore possono essere sproporzionatamente gravosi per le microimprese e le piccole imprese che svolgono attività transfrontaliere all'interno dell'Unione, in ragione della loro limitata capacità amministrativa e finanziaria. Sebbene rappresentino di gran lunga il maggior numero di imprese attive sul mercato dell'Unione, le microimprese costituiscono solo una quota molto esigua del volume complessivo degli imballaggi immessi sul mercato. Una sospensione mirata e temporanea dell'obbligo di designare un rappresentante autorizzato per le microimprese, a condizione che queste immettano sul mercato solo quantità limitate di imballaggi nei paesi in cui non sono stabilite, dovrebbe quindi contribuire a ridurre gli*** oneri amministrativi superflui ***laddove*** sono ***più significativi, pur mantenendo*** l'obbligo di designare un rappresentante autorizzato ***per le imprese di dimensioni maggiori quali le piccole, medie e grandi imprese, che a loro volta sono responsabili di oltre il 90 % del volume degli imballaggi immessi*** sul mercato.

del principio "chi inquina paga", gli oneri amministrativi che ne derivano e gli ostacoli indesiderati per il mercato interno. È probabile che il riesame sfoci nell'individuazione di soluzioni alternative più efficaci e meno onerose.

Or. en

Motivazione

Le microimprese rappresentano oltre il 90 % delle aziende che immettono imballaggi sul mercato in termini di numero, ma costituiscono solo il 2-5 % in termini di volume. Le piccole imprese rappresentano circa il 5 % delle imprese che immettono imballaggi sul mercato in termini di numero, ma con un volume dell'8-15 %. Sarebbe quindi accettabile esentare temporaneamente le microimprese, ma non le piccole imprese, poiché queste ultime rappresentano un volume significativo ma un numero di gran lunga inferiore rispetto alle microimprese [dati tratti da una ricerca basata sull'intelligenza artificiale]. Tuttavia, l'esenzione per le microimprese dovrebbe essere soggetta a una soglia tonnellaggio.

Emendamento 30
Delara Burkhardt, Elisabeth Grossmann
a nome del gruppo S&D

Proposta di regolamento
Considerando 4

Testo della Commissione	*Emendamento*
(4) Nello specifico, a causa della mancanza di armonizzazione, soprattutto per quanto riguarda le disposizioni vigenti della legislazione settoriale sulla designazione del rappresentante autorizzato per la responsabilità estesa del produttore, l'adempimento degli obblighi connessi alla designazione può comportare oneri amministrativi superflui per i produttori che operano in più Stati membri in cui non sono stabiliti. Per le ***piccole e medie imprese*** in particolare, l'obbligo di designare separatamente un rappresentante autorizzato in ciascuno Stato membro in cui il produttore immette prodotti sul mercato rappresenta una sfida significativa in termini di costi. ***Al fine di garantire***	(4) Nello specifico, a causa della mancanza di armonizzazione, soprattutto per quanto riguarda le disposizioni vigenti della legislazione settoriale sulla designazione del rappresentante autorizzato per la responsabilità estesa del produttore, l'adempimento degli obblighi connessi alla designazione può comportare oneri amministrativi superflui per i produttori che operano in più Stati membri in cui non sono stabiliti. Per le ***microimprese*** in particolare, l'obbligo di designare separatamente un rappresentante autorizzato in ciascuno Stato membro in cui il produttore immette prodotti sul mercato rappresenta una sfida significativa in termini di costi. ***Tali microimprese***

parità di condizioni per i produttori stabiliti nell'Unione, è importante che in tutti gli Stati membri questi siano soggetti alle ***stesse norme riguardo alla designazione del rappresentante autorizzato per la responsabilità estesa del produttore***. L'attuale quadro giuridico, che risulta frammentato per i diversi prodotti, e gli oneri amministrativi associati all'obbligo di designare un rappresentante autorizzato per la responsabilità estesa del produttore potenzialmente in 26 Stati membri ***frenano*** la competitività dei produttori stabiliti nell'Unione. È pertanto fondamentale armonizzare le norme vigenti in modo concreto e tempestivo, riducendo gli oneri associati che gravano ***sui produttori***. A tal fine, la Commissione sta riesaminando l'efficacia dell'obbligo di designare rappresentanti autorizzati a tutela del rispetto da parte dei produttori del principio "chi inquina paga", gli oneri amministrativi che ne derivano e gli ostacoli indesiderati per il mercato interno. È probabile che il riesame sfoci nell'individuazione di soluzioni alternative più efficaci e meno onerose.

dovrebbero essere intese in base alle ***soglie più recenti stabilite dall'Unione per le microimprese, ovvero le imprese che non superano i limiti numerici di almeno due dei tre criteri seguenti: un totale dello stato patrimoniale pari a 450 000 EUR; ricavi netti delle vendite e delle prestazioni pari a 900 000 EUR e numero medio dei dipendenti occupati durante l'esercizio pari a 10, secondo la definizione di cui all'articolo 3, paragrafo 1, della direttiva 2013/34/UE, quale modificata dall'articolo 1, punto 1, della direttiva delegata (UE) 2023/2775 della Commissione***. L'attuale quadro giuridico, che risulta frammentato per i diversi prodotti, e gli oneri amministrativi associati all'obbligo di designare un rappresentante autorizzato per la responsabilità estesa del produttore potenzialmente in 26 Stati membri ***potrebbero frenare*** la competitività dei produttori stabiliti nell'Unione. È pertanto fondamentale armonizzare le norme vigenti in modo concreto e tempestivo, riducendo gli oneri associati che gravano ***sulle microimprese***. A tal fine, la Commissione sta riesaminando l'efficacia dell'obbligo di designare rappresentanti autorizzati a tutela del rispetto da parte dei produttori del principio "chi inquina paga", gli oneri amministrativi che ne derivano e gli ostacoli indesiderati per il mercato interno. È probabile che il riesame sfoci nell'individuazione di soluzioni alternative più efficaci e meno onerose.

Or. en

Emendamento 31
Ana Vasconcelos, Jeannette Baljeu

Proposta di regolamento
Considerando 4

Testo della Commissione	*Emendamento*

(4) Nello specifico, a causa della mancanza di armonizzazione, ***soprattutto per quanto riguarda le disposizioni vigenti della legislazione settoriale sulla designazione del rappresentante autorizzato per la responsabilità estesa del produttore,*** l'adempimento degli obblighi connessi alla designazione può comportare oneri amministrativi superflui per ***i produttori*** che operano in più Stati membri in cui non sono stabiliti. ***Per le piccole e medie imprese in particolare, l'obbligo di designare separatamente un rappresentante autorizzato in ciascuno Stato membro in cui il produttore immette prodotti sul mercato rappresenta una sfida significativa in termini di costi.*** Al fine di garantire parità di condizioni per i produttori stabiliti nell'Unione, è importante che in tutti gli Stati membri questi siano soggetti alle stesse norme riguardo alla designazione del rappresentante autorizzato per la responsabilità estesa del produttore. L'attuale quadro giuridico, che risulta frammentato per i diversi prodotti, e gli oneri amministrativi associati all'obbligo di designare un rappresentante autorizzato per la responsabilità estesa del produttore potenzialmente in 26 Stati membri frenano la competitività dei produttori stabiliti nell'Unione. È pertanto fondamentale armonizzare le norme vigenti in modo concreto e tempestivo, riducendo gli oneri associati che gravano sui produttori. A tal fine, la Commissione sta riesaminando l'efficacia dell'obbligo di designare rappresentanti autorizzati a tutela del rispetto da parte dei produttori del principio "chi inquina paga", ***gli oneri amministrativi che ne derivano e gli ostacoli indesiderati per il mercato interno***. ***È probabile che*** il riesame ***sfoci nell'***individuazione di soluzioni alternative più efficaci ***e*** meno onerose.

(4) Nello specifico, a causa della mancanza di armonizzazione, l'adempimento degli obblighi connessi alla designazione ***del rappresentante autorizzato per la responsabilità estesa del produttore*** può comportare oneri amministrativi ***e finanziari*** superflui per ***le piccole imprese e le microimprese*** che operano in più Stati membri in cui non sono stabiliti. Al fine di garantire parità di condizioni per i produttori stabiliti nell'Unione, è importante che in tutti gli Stati membri questi siano soggetti alle stesse norme riguardo alla designazione del rappresentante autorizzato per la responsabilità estesa del produttore. L'attuale quadro giuridico, che risulta frammentato per i diversi prodotti, e gli oneri amministrativi associati all'obbligo di designare un rappresentante autorizzato per la responsabilità estesa del produttore potenzialmente in 26 Stati membri frenano la competitività dei produttori stabiliti nell'Unione. È pertanto fondamentale armonizzare le norme vigenti in modo concreto e tempestivo, riducendo gli oneri associati che gravano sui produttori. A tal fine, ***una sospensione mirata e temporanea degli obblighi connessi alla designazione di un rappresentante autorizzato dovrebbe contribuire a ridurre gli oneri amministrativi e i costi di conformità laddove questi risultano più significativi, in particolare per le microimprese e le piccole imprese stabilite nell'Unione, pur mantenendo adeguate garanzie volte ad assicurare la tracciabilità, l'efficace applicazione della legge e il rispetto dei requisiti in materia di responsabilità estesa del produttore.*** La Commissione sta riesaminando l'efficacia dell'obbligo di designare rappresentanti autorizzati***, gli oneri amministrativi ad esso correlati e le eventuali barriere indesiderate per il mercato interno*** a tutela del rispetto da parte dei produttori del principio "chi inquina paga". Il riesame ***dovrebbe contribuire all'***individuazione di soluzioni alternative più efficaci***,*** meno

onerose ***e più adatte a facilitare l'attività economica transfrontaliera all'interno dell'Unione***.

Or. en

Emendamento 32
Anne-Sophie Frigout, Valérie Deloge, Roman Haider, Marie-Luce Brasier-Clain, Antonín Staněk, Mathilde Androuët

Proposta di regolamento
Considerando 4 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(4 bis) Le piccole e medie imprese, che costituiscono un anello fondamentale del tessuto economico europeo, sono colpite in modo sproporzionato dagli obblighi amministrativi connessi alla responsabilità estesa del produttore, in particolare a causa delle loro risorse e dei volumi prodotti. Tali oneri amministrativi devono essere considerati alla luce di un contesto globale particolarmente sfavorevole alla competitività delle nostre imprese, causato essenzialmente dalle norme dannose derivanti dal Green Deal.

Or. fr

Emendamento 33
Emma Fourreau, Catarina Martins, Anja Hazekamp

Proposta di regolamento
Considerando 5

Testo della Commissione	*Emendamento*
(5) Al fine di semplificare le prescrizioni per i produttori e ridurre gli oneri amministrativi, i produttori di batterie e i produttori di imballaggi o prodotti imballati ("produttori di imballaggi") dovrebbero poter scegliere se	***soppresso***

designare un rappresentante autorizzato per la responsabilità estesa del produttore quando mettono a disposizione i loro prodotti sul mercato di uno Stato membro in cui non sono stabiliti, ma la designazione non dovrebbe essere obbligatoria. Ciò consente ai produttori che hanno già designato un rappresentante autorizzato per la responsabilità estesa del produttore di mantenere gli accordi esistenti e al tempo stesso riduce immediatamente i costi e gli oneri amministrativi per i produttori che non desiderano designarne uno.

Or. en

Emendamento 34
Delara Burkhardt, Elisabeth Grossmann
a nome del gruppo S&D
Bruno Tobback

Proposta di regolamento
Considerando 5

Testo della Commissione	*Emendamento*
(5) Al fine di semplificare le prescrizioni per i produttori e ridurre gli oneri amministrativi, ***i produttori di batterie e*** i produttori di imballaggi o prodotti imballati ("produttori di imballaggi") dovrebbero poter scegliere se designare un rappresentante autorizzato per la responsabilità estesa del produttore quando mettono a disposizione i loro prodotti sul mercato di uno Stato membro in cui non sono stabiliti***, ma la designazione non dovrebbe essere obbligatoria***. Ciò consente ai produttori che hanno già designato un rappresentante autorizzato per la responsabilità estesa del produttore di mantenere gli accordi esistenti e al tempo stesso riduce immediatamente i costi e gli oneri amministrativi per i produttori che non	(5) Al fine di semplificare le prescrizioni per i produttori e ridurre gli oneri amministrativi, ***solo le microimprese, quali definite all'articolo 3, paragrafo 1, della direttiva 2013/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, tra*** i produttori di imballaggi o prodotti imballati ("produttori di imballaggi"), dovrebbero poter scegliere***, su base temporanea,*** se designare un rappresentante autorizzato per la responsabilità estesa del produttore quando mettono a disposizione i loro prodotti sul mercato di uno Stato membro in cui non sono stabiliti. Ciò consente ai produttori che ***sono microimprese che*** hanno già designato un rappresentante autorizzato per la responsabilità estesa del produttore di mantenere gli accordi esistenti e al tempo stesso riduce immediatamente i costi e gli oneri amministrativi per i produttori che

desiderano designarne uno.	***sono microimprese che*** non desiderano designarne uno. ***Allo stesso tempo, i produttori stabiliti al di fuori dell'Unione dovrebbero essere soggetti all'obbligo di designare un rappresentante autorizzato al fine di garantire l'efficace applicazione degli obblighi in materia di responsabilità estesa del produttore, la responsabilità giuridica, un'efficiente vigilanza del mercato e parità di condizioni in tutta l'Unione.***

Or. en

Motivazione

The proposed exemption should remain strictly targeted and proportionate. Extended producer responsibility schemes for batteries are already operational and functioning in many Member States. Any suspension or modification of related compliance obligations should only be undertaken with proper impact assessments to not risk undermining established financing and enforcement structures. By contrast, EPR systems for textiles are still in the process of being fully implemented or further developed across the Union and therefore targeted and proportionate transitional measures may be appropriate to facilitate market participation for micro enterprises without disrupting functioning systems. While the administrative and compliance costs linked to the appointment of an authorised representative may represent a disproportionate burden for micro enterprises, this is generally not the case for bigger economic operators active in cross-border trade. It is therefore appropriate to limit any temporary suspension of the obligation to appoint an authorised representative strictly to micro enterprises established in the Union and to product areas where EPR systems are not yet fully operational at Union level.

Emendamento 35
Jutta Paulus

Proposta di regolamento
Considerando 5

Testo della Commissione	*Emendamento*
(5) Al fine di semplificare le prescrizioni per i produttori e ridurre gli oneri amministrativi, ***i produttori di batterie e i*** produttori di imballaggi o prodotti imballati ("produttori di imballaggi") dovrebbero poter scegliere se designare un rappresentante autorizzato per la responsabilità estesa del produttore	(5) Al fine di semplificare le prescrizioni per i produttori e ridurre gli oneri amministrativi, ***determinati micro*** produttori di imballaggi o prodotti imballati ("produttori di imballaggi") dovrebbero poter scegliere se designare un rappresentante autorizzato per la responsabilità estesa del produttore quando

quando mettono a disposizione i loro prodotti sul mercato di uno Stato membro in cui non sono stabiliti, ma la designazione non dovrebbe essere obbligatoria. Ciò consente ai produttori che hanno già designato un rappresentante autorizzato per la responsabilità estesa del produttore di mantenere gli accordi esistenti e al tempo stesso riduce immediatamente i costi e gli oneri amministrativi per ***i*** produttori che non desiderano designarne uno.

mettono a disposizione i loro prodotti sul mercato di uno Stato membro in cui non sono stabiliti, ma la designazione non dovrebbe essere obbligatoria. Ciò consente ai ***micro*** produttori che hanno già designato un rappresentante autorizzato per la responsabilità estesa del produttore di mantenere gli accordi esistenti e al tempo stesso riduce immediatamente i costi e gli oneri amministrativi per ***determinati micro*** produttori che non desiderano designarne uno. ***Ciò dovrebbe essere applicabile solo ai micro produttori che mettono a disposizione sul mercato di un altro Stato membro in cui non sono stabiliti solo quantità limitate di imballaggi o prodotti imballati. Alla Commissione dovrebbe essere conferito il potere di modificare il limite di tonnellaggio mediante un atto delegato.***

Or. en

Emendamento 36
Ana Vasconcelos, Jeannette Baljeu

Proposta di regolamento
Considerando 5

Testo della Commissione	*Emendamento*
(5) Al fine di semplificare le prescrizioni per i produttori e ridurre gli oneri amministrativi, i produttori di batterie e i produttori di imballaggi o prodotti imballati ("produttori di imballaggi") dovrebbero poter scegliere se designare un rappresentante autorizzato per la responsabilità estesa del produttore quando mettono a disposizione i loro prodotti sul mercato di uno Stato membro in cui non sono stabiliti, ma la designazione non dovrebbe essere obbligatoria. Ciò consente ai produttori che hanno già designato un rappresentante autorizzato per la responsabilità estesa del produttore di mantenere gli accordi esistenti e al tempo	(5) Al fine di semplificare le prescrizioni per i produttori ***stabiliti nell'Unione*** e ridurre gli oneri amministrativi, i ***micro e i piccoli*** produttori di batterie e i produttori di imballaggi o prodotti imballati ("produttori di imballaggi") dovrebbero poter scegliere se designare un rappresentante autorizzato per la responsabilità estesa del produttore quando mettono a disposizione i loro prodotti sul mercato di uno Stato membro in cui non sono stabiliti, ma la designazione non dovrebbe essere obbligatoria. Ciò consente ai produttori che hanno già designato un rappresentante autorizzato per la responsabilità estesa del

stesso riduce immediatamente i costi e gli oneri amministrativi per i produttori che non desiderano designarne uno.	produttore di mantenere gli accordi esistenti e al tempo stesso riduce immediatamente i costi e gli oneri amministrativi per i ***micro e i piccoli*** produttori che non desiderano designarne uno.

Or. en

Emendamento 37
Anne-Sophie Frigout, Valérie Deloge, Marie-Luce Brasier-Clain, Antonín Staněk, Mathilde Androuët

Proposta di regolamento
Considerando 5

Testo della Commissione	*Emendamento*
(5) Al fine di semplificare le prescrizioni per i produttori e ridurre gli oneri amministrativi, i produttori di batterie e i produttori di imballaggi o prodotti imballati ("produttori di imballaggi") dovrebbero poter scegliere se designare un rappresentante autorizzato per la responsabilità estesa del produttore quando mettono a disposizione i loro prodotti sul mercato di uno Stato membro in cui non sono stabiliti, ma la designazione non dovrebbe essere obbligatoria. Ciò consente ai produttori che hanno già designato un rappresentante autorizzato per la responsabilità estesa del produttore di mantenere gli accordi esistenti e al tempo stesso riduce immediatamente i costi e gli oneri amministrativi per i produttori che non desiderano designarne uno.	(5) Al fine di semplificare le prescrizioni per i produttori e ridurre gli oneri amministrativi, i ***piccoli e i medi*** produttori di batterie e i produttori di imballaggi o prodotti imballati ("produttori di imballaggi") dovrebbero poter scegliere se designare un rappresentante autorizzato per la responsabilità estesa del produttore quando mettono a disposizione i loro prodotti sul mercato di uno Stato membro in cui non sono stabiliti, ma la designazione non dovrebbe essere obbligatoria. Ciò consente ai produttori che hanno già designato un rappresentante autorizzato per la responsabilità estesa del ***piccolo e medio*** produttore di mantenere gli accordi esistenti e al tempo stesso riduce immediatamente i costi e gli oneri amministrativi per i produttori che non desiderano designarne uno.

Or. fr

Emendamento 38
Pietro Fiocchi

Proposta di regolamento

Considerando 5

Testo della Commissione	*Emendamento*
(5) Al fine di semplificare le prescrizioni per i produttori e ridurre gli oneri amministrativi, i produttori di batterie e i produttori di imballaggi o prodotti imballati ("produttori di imballaggi") dovrebbero poter scegliere se designare un rappresentante autorizzato per la responsabilità estesa del produttore quando mettono a disposizione i loro prodotti sul mercato di uno Stato membro in cui non sono stabiliti, ma la designazione non dovrebbe essere obbligatoria. Ciò consente ai produttori che hanno già designato un rappresentante autorizzato per la responsabilità estesa del produttore di mantenere gli accordi esistenti e al tempo stesso riduce immediatamente i costi e gli oneri amministrativi per i produttori che non desiderano designarne uno.	(5) Al fine di semplificare le prescrizioni per i produttori e ridurre gli oneri amministrativi, i ***micro e i piccoli*** produttori di batterie e i produttori di imballaggi o prodotti imballati ("produttori di imballaggi") dovrebbero poter scegliere se designare un rappresentante autorizzato per la responsabilità estesa del produttore quando mettono a disposizione i loro prodotti sul mercato di uno Stato membro in cui non sono stabiliti, ma la designazione non dovrebbe essere obbligatoria. Ciò consente ai produttori che hanno già designato un rappresentante autorizzato per la responsabilità estesa del produttore di mantenere gli accordi esistenti e al tempo stesso riduce immediatamente i costi e gli oneri amministrativi per i ***micro e i piccoli*** produttori che non desiderano designarne uno.

Or. en

Emendamento 39
Ana Vasconcelos, Jeannette Baljeu

Proposta di regolamento
Considerando 5 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(5 bis) La sospensione dell'obbligo di designare un rappresentante autorizzato per i produttori stabiliti nell'Unione dovrebbe rimanere temporanea, in attesa dell'applicazione del prossimo atto legislativo sull'economia circolare, e non dovrebbe comportare una riduzione della tracciabilità, della capacità di applicazione o del rispetto della responsabilità estesa del produttore. La Commissione dovrebbe utilizzare il

	periodo di sospensione per preparare misure a norma del prossimo atto legislativo sull'economia circolare volte a migliorare l'interoperabilità dei sistemi nazionali di responsabilità estesa del produttore, ad agevolare la conformità transfrontaliera e a rafforzare il monitoraggio e l'applicazione a livello dell'Unione, anche attraverso la valutazione di meccanismi alternativi di conformità, tracciabilità e applicazione.

Or. en

Emendamento 40
Emma Fourreau, Catarina Martins, Anja Hazekamp

Proposta di regolamento
Considerando 6

Testo della Commissione	*Emendamento*
(6) Garantire la tracciabilità e l'applicazione della legge nei confronti dei produttori di batterie e dei produttori di imballaggi stabiliti in paesi terzi è più difficile rispetto al caso dei produttori che operano all'interno dell'Unione, in quanto i primi esulano dall'ambito di applicazione territoriale dei poteri di esecuzione degli Stati membri e non sono coperti dai meccanismi di cooperazione amministrativa e giudiziaria dell'Unione che consentono di far valere obblighi e sentenze nel mercato interno. Le disposizioni vigenti sulla designazione di un rappresentante autorizzato per la responsabilità estesa del produttore per i produttori stabiliti in paesi terzi dovrebbero pertanto essere mantenute nella loro forma attuale. Dovrebbe dunque rimanere applicabile la disposizione del regolamento (UE) 2025/40 del Parlamento europeo e del Consiglio[6] a norma della quale gli Stati membri possono prevedere che i produttori stabiliti in paesi terzi debbano	***soppresso***

nominare un rappresentante autorizzato per la responsabilità estesa del produttore quando mettono a disposizione imballaggi o prodotti imballati sul loro territorio per la prima volta. Tuttavia gli Stati membri dovrebbero poter garantire la tracciabilità e l'applicazione della legge nei confronti dei produttori di imballaggi stabiliti in paesi terzi mediante mezzi alternativi. Analogamente, nella misura in cui riguarda i produttori stabiliti in paesi terzi, dovrebbe rimanere applicabile la disposizione del regolamento (UE) 2023/1542 del Parlamento europeo e del Consiglio[7] in virtù della quale i produttori di batterie stabiliti nell'Unione o in paesi terzi che mettono a disposizione batterie nel territorio di uno Stato membro mediante contratti a distanza devono designare un rappresentante autorizzato. Tuttavia gli Stati membri dovrebbero essere tenuti a garantire la tracciabilità e l'applicazione della legge nei confronti dei produttori di batterie stabiliti in paesi terzi mediante mezzi alternativi.

[6] Regolamento (UE) 2025/40 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 dicembre 2024, sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio, che modifica il regolamento (UE) 2019/1020 e la direttiva (UE) 2019/904 e che abroga la direttiva 94/62/CE (GU L, 2025/40, 22.1.2025, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2025/40/oj).

[7] Regolamento (UE) 2023/1542 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 luglio 2023, relativo alle batterie e ai rifiuti di batterie, che modifica la direttiva 2008/98/CE e il regolamento (UE) 2019/1020 e abroga la direttiva 2006/66/CE (GU L 191 del 28.7.2023, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2023/1542/oj).

Or. en

Emendamento 41
Delara Burkhardt, Elisabeth Grossmann
a nome del gruppo S&D
Bruno Tobback

Proposta di regolamento
Considerando 6

Testo della Commissione	*Emendamento*
(6) Garantire la tracciabilità e l'applicazione della legge nei confronti dei produttori di batterie e dei produttori di imballaggi stabiliti in paesi terzi è più difficile rispetto al caso dei produttori che operano all'interno dell'Unione, in quanto i primi esulano dall'ambito di applicazione territoriale dei poteri di esecuzione degli Stati membri e non sono coperti dai meccanismi di cooperazione amministrativa e giudiziaria dell'Unione che consentono di far valere obblighi e sentenze nel mercato interno. ***Le disposizioni vigenti sulla*** designazione di un rappresentante autorizzato per la responsabilità estesa del produttore per i produttori stabiliti in paesi terzi dovrebbero pertanto essere ***mantenute nella loro forma attuale***. ***Dovrebbe dunque rimanere applicabile la disposizione del*** regolamento (UE) 2025/40 del Parlamento europeo e del Consiglio[6] ***a norma della quale*** gli Stati membri ***possono prevedere*** che i produttori stabiliti in paesi terzi debbano nominare un rappresentante autorizzato per la responsabilità estesa del produttore quando mettono a disposizione imballaggi o prodotti imballati sul loro territorio per la prima volta. ***Tuttavia gli Stati membri dovrebbero poter garantire la tracciabilità e l'applicazione della legge nei confronti dei produttori di imballaggi stabiliti in paesi terzi mediante mezzi alternativi.*** Analogamente, ***nella misura in cui riguarda i produttori stabiliti in paesi terzi, dovrebbe rimanere applicabile la disposizione del*** regolamento (UE)	(6) Garantire la tracciabilità e l'applicazione della legge nei confronti dei produttori di batterie e dei produttori di imballaggi stabiliti in paesi terzi è più difficile rispetto al caso dei produttori che operano all'interno dell'Unione, in quanto i primi esulano dall'ambito di applicazione territoriale dei poteri di esecuzione degli Stati membri e non sono coperti dai meccanismi di cooperazione amministrativa e giudiziaria dell'Unione che consentono di far valere obblighi e sentenze nel mercato interno. ***La*** designazione di un rappresentante autorizzato per la responsabilità estesa del produttore per i produttori stabiliti in paesi terzi ***dovrebbe*** pertanto essere ***obbligatoria***. ***Pertanto, il*** regolamento (UE) 2025/40 del Parlamento europeo e del Consiglio[6] ***dovrebbe stabilire che*** gli Stati membri ***prevedano*** che i produttori stabiliti in paesi terzi debbano nominare un rappresentante autorizzato per la responsabilità estesa del produttore quando mettono a disposizione imballaggi o prodotti imballati sul loro territorio per la prima volta. Analogamente, il regolamento (UE) 2023/1542 del Parlamento europeo e del Consiglio[7] ***dovrebbe stabilire che*** i produttori di batterie stabiliti nell'Unione o in paesi terzi che mettono a disposizione batterie nel territorio di uno Stato membro mediante contratti a distanza ***debbano*** designare un rappresentante autorizzato ***e tale disposizione dovrebbe diventare un obbligo per tali produttori di designare un rappresentante autorizzato***.

2023/1542 del Parlamento europeo e del Consiglio[7] ***in virtù della quale*** i produttori di batterie stabiliti nell'Unione o in paesi terzi che mettono a disposizione batterie nel territorio di uno Stato membro mediante contratti a distanza ***devono*** designare un rappresentante autorizzato. ***Tuttavia gli Stati membri dovrebbero essere tenuti a garantire la tracciabilità e l'applicazione della legge nei confronti dei produttori di batterie stabiliti in paesi terzi mediante mezzi alternativi***.

[6] Regolamento (UE) 2025/40 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 dicembre 2024, sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio, che modifica il regolamento (UE) 2019/1020 e la direttiva (UE) 2019/904 e che abroga la direttiva 94/62/CE (GU L, 2025/40, 22.1.2025, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2025/40/oj).

[7] Regolamento (UE) 2023/1542 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 luglio 2023, relativo alle batterie e ai rifiuti di batterie, che modifica la direttiva 2008/98/CE e il regolamento (UE) 2019/1020 e abroga la direttiva 2006/66/CE (GU L 191 del 28.7.2023, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2023/1542/oj).

[6] Regolamento (UE) 2025/40 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 dicembre 2024, sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio, che modifica il regolamento (UE) 2019/1020 e la direttiva (UE) 2019/904 e che abroga la direttiva 94/62/CE (GU L, 2025/40, 22.1.2025, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2025/40/oj).

[7] Regolamento (UE) 2023/1542 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 luglio 2023, relativo alle batterie e ai rifiuti di batterie, che modifica la direttiva 2008/98/CE e il regolamento (UE) 2019/1020 e abroga la direttiva 2006/66/CE (GU L 191 del 28.7.2023, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2023/1542/oj).

Or. en

Emendamento 42
Anne-Sophie Frigout, Valérie Deloge, Roman Haider, Marie-Luce Brasier-Clain, Antonín Staněk, Mathilde Androuët

Proposta di regolamento
Considerando 6

Testo della Commissione	*Emendamento*
(6) Garantire la tracciabilità e l'applicazione della legge nei confronti dei produttori di batterie e dei produttori di imballaggi stabiliti in paesi terzi è più	(6) Garantire la tracciabilità e l'applicazione della legge nei confronti dei produttori di batterie e dei produttori di imballaggi stabiliti in paesi terzi è più

difficile rispetto al caso dei produttori che operano all'interno dell'Unione, in quanto i primi esulano dall'ambito di applicazione territoriale dei poteri di esecuzione degli Stati membri e non sono coperti dai meccanismi di cooperazione amministrativa e giudiziaria dell'Unione che consentono di far valere obblighi e sentenze nel mercato interno. Le disposizioni vigenti sulla designazione di un rappresentante autorizzato per la responsabilità estesa del produttore per i produttori stabiliti in paesi terzi dovrebbero pertanto essere mantenute nella loro forma attuale. Dovrebbe dunque rimanere applicabile la disposizione del regolamento (UE) 2025/40 del Parlamento europeo e del Consiglio[6] a norma della quale gli Stati membri possono prevedere che i produttori stabiliti in paesi terzi debbano nominare un rappresentante autorizzato per la responsabilità estesa del produttore quando mettono a disposizione imballaggi o prodotti imballati sul loro territorio per la prima volta. ***Tuttavia gli Stati membri dovrebbero poter garantire la tracciabilità e l'applicazione della legge nei confronti dei produttori di imballaggi stabiliti in paesi terzi mediante mezzi alternativi.*** Analogamente, nella misura in cui riguarda i produttori stabiliti in paesi terzi, dovrebbe rimanere applicabile la disposizione del regolamento (UE) 2023/1542 del Parlamento europeo e del Consiglio[7] in virtù della quale i produttori di batterie stabiliti nell'Unione o in paesi terzi che mettono a disposizione batterie nel territorio di uno Stato membro mediante contratti a distanza devono designare un rappresentante autorizzato. ***Tuttavia gli Stati membri dovrebbero essere tenuti a garantire la tracciabilità e l'applicazione della legge nei confronti dei produttori di batterie stabiliti in paesi terzi mediante mezzi alternativi.***

[6] Regolamento (UE) 2025/40 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19

difficile rispetto al caso dei produttori che operano all'interno dell'Unione, in quanto i primi esulano dall'ambito di applicazione territoriale dei poteri di esecuzione degli Stati membri e non sono coperti dai meccanismi di cooperazione amministrativa e giudiziaria dell'Unione che consentono di far valere obblighi e sentenze nel mercato interno. Le disposizioni vigenti sulla designazione di un rappresentante autorizzato per la responsabilità estesa del produttore per i produttori stabiliti in paesi terzi dovrebbero pertanto essere mantenute nella loro forma attuale***, al fine di garantire condizioni di parità con le imprese stabilite nell'Unione***. Dovrebbe dunque rimanere applicabile la disposizione del regolamento (UE) 2025/40 del Parlamento europeo e del Consiglio[6] a norma della quale gli Stati membri possono prevedere che i produttori stabiliti in paesi terzi debbano nominare un rappresentante autorizzato per la responsabilità estesa del produttore quando mettono a disposizione imballaggi o prodotti imballati sul loro territorio per la prima volta. Analogamente, nella misura in cui riguarda i produttori stabiliti in paesi terzi, dovrebbe rimanere applicabile la disposizione del regolamento (UE) 2023/1542 del Parlamento europeo e del Consiglio[7] in virtù della quale i produttori di batterie stabiliti nell'Unione o in paesi terzi che mettono a disposizione batterie nel territorio di uno Stato membro mediante contratti a distanza devono designare un rappresentante autorizzato.

[6] Regolamento (UE) 2025/40 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19

dicembre 2024, sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio, che modifica il regolamento (UE) 2019/1020 e la direttiva (UE) 2019/904 e che abroga la direttiva 94/62/CE (GU L, 2025/40, 22.1.2025, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2025/40/oj).

[7] Regolamento (UE) 2023/1542 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 luglio 2023, relativo alle batterie e ai rifiuti di batterie, che modifica la direttiva 2008/98/CE e il regolamento (UE) 2019/1020 e abroga la direttiva 2006/66/CE (GU L 191 del 28.7.2023, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2023/1542/oj).

dicembre 2024, sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio, che modifica il regolamento (UE) 2019/1020 e la direttiva (UE) 2019/904 e che abroga la direttiva 94/62/CE (GU L, 2025/40, 22.1.2025, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2025/40/oj).

[7] Regolamento (UE) 2023/1542 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 luglio 2023, relativo alle batterie e ai rifiuti di batterie, che modifica la direttiva 2008/98/CE e il regolamento (UE) 2019/1020 e abroga la direttiva 2006/66/CE (GU L 191 del 28.7.2023, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2023/1542/oj).

Or. fr

Emendamento 43
Ana Vasconcelos, Jeannette Baljeu

Proposta di regolamento
Considerando 6

Testo della Commissione	*Emendamento*
(6) Garantire la tracciabilità e l'applicazione della legge nei confronti dei produttori di batterie e dei produttori di imballaggi stabiliti in paesi terzi è più difficile rispetto al caso dei produttori che operano all'interno dell'Unione, in quanto i primi esulano dall'ambito di applicazione territoriale dei poteri di esecuzione degli Stati membri e non sono coperti dai meccanismi di cooperazione amministrativa e giudiziaria dell'Unione che consentono di far valere obblighi e sentenze nel mercato interno. Le disposizioni vigenti sulla designazione di un rappresentante autorizzato per la responsabilità estesa del produttore per i produttori stabiliti in paesi terzi dovrebbero pertanto essere mantenute nella loro forma attuale. Dovrebbe dunque rimanere applicabile la disposizione del regolamento	(6) Garantire la tracciabilità e l'applicazione della legge nei confronti dei produttori di batterie e dei produttori di imballaggi stabiliti in paesi terzi è più difficile rispetto al caso dei produttori che operano all'interno dell'Unione, in quanto i primi esulano dall'ambito di applicazione territoriale dei poteri di esecuzione degli Stati membri e non sono coperti dai meccanismi di cooperazione amministrativa e giudiziaria dell'Unione che consentono di far valere obblighi e sentenze nel mercato interno. Le disposizioni vigenti sulla designazione di un rappresentante autorizzato per la responsabilità estesa del produttore per i produttori stabiliti in paesi terzi dovrebbero pertanto essere mantenute nella loro forma attuale. Dovrebbe dunque rimanere applicabile la disposizione del regolamento

(UE) 2025/40 del Parlamento europeo e del Consiglio[6] a norma della quale gli Stati membri possono prevedere che i produttori stabiliti in paesi terzi debbano nominare un rappresentante autorizzato per la responsabilità estesa del produttore quando mettono a disposizione imballaggi o prodotti imballati sul loro territorio per la prima volta. ***Tuttavia gli Stati membri dovrebbero poter garantire la tracciabilità e l'applicazione della legge nei confronti dei produttori di imballaggi stabiliti in paesi terzi mediante mezzi alternativi.*** Analogamente, nella misura in cui riguarda i produttori stabiliti in paesi terzi, dovrebbe rimanere applicabile la disposizione del regolamento (UE) 2023/1542 del Parlamento europeo e del Consiglio[7] in virtù della quale i produttori di batterie stabiliti nell'Unione o in paesi terzi che mettono a disposizione batterie nel territorio di uno Stato membro mediante contratti a distanza devono designare un rappresentante autorizzato. ***Tuttavia gli Stati membri dovrebbero essere tenuti a garantire la tracciabilità e l'applicazione della legge nei confronti dei produttori di batterie stabiliti in paesi terzi mediante mezzi alternativi.***

[6] Regolamento (UE) 2025/40 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 dicembre 2024, sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio, che modifica il regolamento (UE) 2019/1020 e la direttiva (UE) 2019/904 e che abroga la direttiva 94/62/CE (GU L, 2025/40, 22.1.2025, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2025/40/oj).

[7] Regolamento (UE) 2023/1542 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 luglio 2023, relativo alle batterie e ai rifiuti di batterie, che modifica la direttiva 2008/98/CE e il regolamento (UE) 2019/1020 e abroga la direttiva 2006/66/CE (GU L 191 del 28.7.2023, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2023/1542/oj).

(UE) 2025/40 del Parlamento europeo e del Consiglio[6] a norma della quale gli Stati membri possono prevedere che i produttori stabiliti in paesi terzi debbano nominare un rappresentante autorizzato per la responsabilità estesa del produttore quando mettono a disposizione imballaggi o prodotti imballati sul loro territorio per la prima volta. Analogamente, nella misura in cui riguarda i produttori stabiliti in paesi terzi, dovrebbe rimanere applicabile la disposizione del regolamento (UE) 2023/1542 del Parlamento europeo e del Consiglio[7] in virtù della quale i produttori di batterie stabiliti nell'Unione o in paesi terzi che mettono a disposizione batterie nel territorio di uno Stato membro mediante contratti a distanza devono designare un rappresentante autorizzato.

[6] Regolamento (UE) 2025/40 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 dicembre 2024, sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio, che modifica il regolamento (UE) 2019/1020 e la direttiva (UE) 2019/904 e che abroga la direttiva 94/62/CE (GU L, 2025/40, 22.1.2025, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2025/40/oj).

[7] Regolamento (UE) 2023/1542 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 luglio 2023, relativo alle batterie e ai rifiuti di batterie, che modifica la direttiva 2008/98/CE e il regolamento (UE) 2019/1020 e abroga la direttiva 2006/66/CE (GU L 191 del 28.7.2023, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2023/1542/oj).

Emendamento 44
Pietro Fiocchi

Proposta di regolamento
Considerando 6

Testo della Commissione	*Emendamento*
(6) Garantire la tracciabilità e l'applicazione della legge nei confronti dei produttori di batterie e dei produttori di imballaggi stabiliti in paesi terzi è più difficile rispetto al caso dei produttori che operano all'interno dell'Unione, in quanto i primi esulano dall'ambito di applicazione territoriale dei poteri di esecuzione degli Stati membri e non sono coperti dai meccanismi di cooperazione amministrativa e giudiziaria dell'Unione che consentono di far valere obblighi e sentenze nel mercato interno. Le disposizioni vigenti sulla designazione di un rappresentante autorizzato per la responsabilità estesa del produttore per i produttori stabiliti in paesi terzi dovrebbero pertanto essere mantenute nella loro forma attuale. Dovrebbe dunque rimanere applicabile la disposizione del regolamento (UE) 2025/40 del Parlamento europeo e del Consiglio[6] a norma della quale gli Stati membri possono prevedere che i produttori stabiliti in paesi terzi debbano nominare un rappresentante autorizzato per la responsabilità estesa del produttore quando mettono a disposizione imballaggi o prodotti imballati sul loro territorio per la prima volta. ***Tuttavia gli Stati membri dovrebbero poter garantire la tracciabilità e l'applicazione della legge nei confronti dei produttori di imballaggi stabiliti in paesi terzi mediante mezzi alternativi.*** Analogamente, nella misura in cui riguarda i produttori stabiliti in paesi terzi, dovrebbe rimanere applicabile la disposizione del regolamento (UE) 2023/1542 del	(6) Garantire la tracciabilità e l'applicazione della legge nei confronti dei produttori di batterie e dei produttori di imballaggi stabiliti in paesi terzi è più difficile rispetto al caso dei produttori che operano all'interno dell'Unione, in quanto i primi esulano dall'ambito di applicazione territoriale dei poteri di esecuzione degli Stati membri e non sono coperti dai meccanismi di cooperazione amministrativa e giudiziaria dell'Unione che consentono di far valere obblighi e sentenze nel mercato interno. Le disposizioni vigenti sulla designazione di un rappresentante autorizzato per la responsabilità estesa del produttore per i produttori stabiliti in paesi terzi dovrebbero pertanto essere mantenute nella loro forma attuale. Dovrebbe dunque rimanere applicabile la disposizione del regolamento (UE) 2025/40 del Parlamento europeo e del Consiglio[6] a norma della quale gli Stati membri possono prevedere che i produttori stabiliti in paesi terzi debbano nominare un rappresentante autorizzato per la responsabilità estesa del produttore quando mettono a disposizione imballaggi o prodotti imballati sul loro territorio per la prima volta. Analogamente, nella misura in cui riguarda i produttori stabiliti in paesi terzi, dovrebbe rimanere applicabile la disposizione del regolamento (UE) 2023/1542 del Parlamento europeo e del Consiglio[7] in virtù della quale i produttori di batterie stabiliti nell'Unione o in paesi terzi che mettono a disposizione batterie nel territorio di uno Stato membro

Parlamento europeo e del Consiglio[7] in virtù della quale i produttori di batterie stabiliti nell'Unione o in paesi terzi che mettono a disposizione batterie nel territorio di uno Stato membro mediante contratti a distanza devono designare un rappresentante autorizzato. ***Tuttavia gli Stati membri dovrebbero essere tenuti a garantire la tracciabilità e l'applicazione della legge nei confronti dei produttori di batterie stabiliti in paesi terzi mediante mezzi alternativi.***

mediante contratti a distanza devono designare un rappresentante autorizzato.

[6] Regolamento (UE) 2025/40 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 dicembre 2024, sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio, che modifica il regolamento (UE) 2019/1020 e la direttiva (UE) 2019/904 e che abroga la direttiva 94/62/CE (GU L, 2025/40, 22.1.2025, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2025/40/oj).

[7] Regolamento (UE) 2023/1542 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 luglio 2023, relativo alle batterie e ai rifiuti di batterie, che modifica la direttiva 2008/98/CE e il regolamento (UE) 2019/1020 e abroga la direttiva 2006/66/CE (GU L 191 del 28.7.2023, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2023/1542/oj).

[6] Regolamento (UE) 2025/40 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 dicembre 2024, sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio, che modifica il regolamento (UE) 2019/1020 e la direttiva (UE) 2019/904 e che abroga la direttiva 94/62/CE (GU L, 2025/40, 22.1.2025, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2025/40/oj).

[7] Regolamento (UE) 2023/1542 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 luglio 2023, relativo alle batterie e ai rifiuti di batterie, che modifica la direttiva 2008/98/CE e il regolamento (UE) 2019/1020 e abroga la direttiva 2006/66/CE (GU L 191 del 28.7.2023, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2023/1542/oj).

Or. en

Emendamento 45
Jutta Paulus

Proposta di regolamento
Considerando 7

Testo della Commissione	*Emendamento*
(7) È opportuno sospendere fino al 1º gennaio 2035 la disposizione del regolamento (UE) 2023/1542 che rende obbligatoria la designazione di un rappresentante autorizzato per la	***soppresso***

responsabilità estesa del produttore per i produttori stabiliti nell'Unione che vendono batterie direttamente agli utilizzatori finali in un altro Stato membro per mezzo di contratti a distanza.

Or. en

Motivazione

Non è opportuno sospendere le disposizioni legislative già pienamente applicabili. Le disposizioni del regolamento sulle batterie in materia di responsabilità estesa del produttore sono applicabili dal 18 febbraio 2024 per i nuovi regimi di responsabilità estesa del produttore (e dal 18 agosto 2025 per i regimi di responsabilità estesa del produttore istituiti prima del 4 luglio 2018). La sospensione dovrebbe applicarsi solo nel senso di "fermare l'orologio" per le disposizioni in materia di responsabilità estesa del produttore che non sono ancora applicabili. Pertanto il riferimento al regolamento sulle batterie dovrebbe essere soppresso.

Emendamento 46
Delara Burkhardt, Elisabeth Grossmann
a nome del gruppo S&D
Bruno Tobback

Proposta di regolamento
Considerando 7

Testo della Commissione	*Emendamento*
(7) È opportuno sospendere fino al 1º gennaio 2035 la disposizione del regolamento (UE) 2023/1542 che rende obbligatoria la designazione di un rappresentante autorizzato per la responsabilità estesa del produttore per i produttori stabiliti nell'Unione che vendono batterie direttamente agli utilizzatori finali in un altro Stato membro per mezzo di contratti a distanza.	***soppresso***

Or. en

Emendamento 47
Emma Fourreau, Catarina Martins, Anja Hazekamp

Proposta di regolamento
Considerando 7

Testo della Commissione	*Emendamento*
(7) È opportuno sospendere fino al 1º gennaio 2035 la disposizione del regolamento (UE) 2023/1542 che rende obbligatoria la designazione di un rappresentante autorizzato per la responsabilità estesa del produttore per i produttori stabiliti nell'Unione che vendono batterie direttamente agli utilizzatori finali in un altro Stato membro per mezzo di contratti a distanza.	***soppresso***

Or. en

Emendamento 48
Anne-Sophie Frigout, Valérie Deloge, Marie-Luce Brasier-Clain, Antonín Staněk, Mathilde Androuët

Proposta di regolamento
Considerando 7

Testo della Commissione	*Emendamento*
(7) È opportuno sospendere fino ***al 1º gennaio 2035*** la disposizione del regolamento (UE) 2023/1542 che rende obbligatoria la designazione di un rappresentante autorizzato per la responsabilità estesa del produttore per i produttori stabiliti nell'Unione che vendono batterie direttamente agli utilizzatori finali in un altro Stato membro per mezzo di contratti a distanza.	(7) È opportuno sospendere fino ***all'applicazione dell'[atto legislativo XXX sull'economia circolare]*** la disposizione del regolamento (UE) 2023/1542 che rende obbligatoria la designazione di un rappresentante autorizzato per la responsabilità estesa del produttore per i ***piccoli e i medi*** produttori stabiliti nell'Unione che vendono batterie direttamente agli utilizzatori finali in un altro Stato membro per mezzo di contratti a distanza.

Or. fr

Emendamento 49
Ana Vasconcelos, Jeannette Baljeu

Proposta di regolamento
Considerando 7

Testo della Commissione	*Emendamento*
(7) È opportuno sospendere fino al 1º gennaio 2035 la disposizione del regolamento (UE) 2023/1542 che rende obbligatoria la designazione di un rappresentante autorizzato per la responsabilità estesa del produttore per i produttori stabiliti nell'Unione che vendono batterie direttamente agli utilizzatori finali in un altro Stato membro per mezzo di contratti a distanza.	(7) È opportuno sospendere fino al 1º gennaio 2035 ***o, se precedente, fino alla data di entrata in vigore dell'[atto legislativo sull'economia circolare XXX],*** la disposizione del regolamento (UE) 2023/1542 che rende obbligatoria la designazione di un rappresentante autorizzato per la responsabilità estesa del produttore per i produttori stabiliti nell'Unione che vendono batterie direttamente agli utilizzatori finali in un altro Stato membro per mezzo di contratti a distanza.

Or. en

Emendamento 50
Emma Fourreau, Catarina Martins, Anja Hazekamp

Proposta di regolamento
Considerando 8

Testo della Commissione	*Emendamento*
(8) È opportuno sospendere fino al 1º gennaio 2035 la disposizione del regolamento (UE) 2025/40 che rende obbligatoria la nomina di un rappresentante autorizzato per la responsabilità estesa del produttore per i produttori stabiliti nell'Unione che mettono per la prima volta imballaggi o prodotti imballati direttamente a disposizione degli utilizzatori nel territorio di un altro Stato membro.	***soppresso***

Or. en

Emendamento 51
Delara Burkhardt, Elisabeth Grossmann

a nome del gruppo S&D
Bruno Tobback

Proposta di regolamento
Considerando 8

Testo della Commissione	*Emendamento*
(8) È opportuno sospendere fino ***al 1º gennaio 2035*** la disposizione del regolamento (UE) 2025/40 che rende obbligatoria la nomina di un rappresentante autorizzato per la responsabilità estesa del produttore per i produttori stabiliti nell'Unione che mettono per la prima volta imballaggi o prodotti imballati direttamente a disposizione degli utilizzatori nel territorio di un altro Stato membro.	(8) ***Per le microimprese quali definite all'articolo 3, paragrafo 1, della direttiva 2013/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio*** è opportuno sospendere fino al ***31 dicembre 2029 o, se precedente, fino alla data di applicazione di un atto giuridico dell'Unione che istituisca un quadro orizzontale per la responsabilità estesa del produttore, comprese le norme in materia di rappresentanti autorizzati,*** la disposizione del regolamento (UE) 2025/40 che rende obbligatoria la nomina di un rappresentante autorizzato per la responsabilità estesa del produttore per i produttori stabiliti nell'Unione che mettono per la prima volta imballaggi o prodotti imballati direttamente a disposizione degli utilizzatori nel territorio di un altro Stato membro.

Or. en

Emendamento 52
Jutta Paulus

Proposta di regolamento
Considerando 8

Testo della Commissione	*Emendamento*
(8) È opportuno sospendere fino al 1º gennaio ***2035*** la disposizione del regolamento (UE) 2025/40 che rende obbligatoria la nomina di un rappresentante autorizzato per la responsabilità estesa del produttore per i produttori stabiliti nell'Unione che mettono per la prima volta imballaggi o prodotti imballati	(8) ***Per determinati micro produttori*** è opportuno sospendere fino al 1º gennaio ***2030 o, se precedente, all'applicazione dell'[atto legislativo sull'economia circolare XXX]*** la disposizione del regolamento (UE) 2025/40 che rende obbligatoria la nomina di un rappresentante autorizzato per la responsabilità estesa del

direttamente a disposizione degli utilizzatori nel territorio di un altro Stato membro.	produttore per i produttori stabiliti nell'Unione che mettono per la prima volta imballaggi o prodotti imballati direttamente a disposizione degli utilizzatori nel territorio di un altro Stato membro.

Or. en

Motivazione

La limitazione dell'ambito di applicazione alle microimprese dovrebbe essere esplicitamente inclusa nel considerando. Una sospensione fino al 2035 è eccessiva. Una sospensione dovrebbe essere concessa solo fino al 2030, in modo da esercitare pressione sulla Commissione e sui colegislatori affinché elaborino tempestivamente un nuovo sistema, equo e semplice, nel contesto dell'atto legislativo sull'economia circolare.

Emendamento 53
Anne-Sophie Frigout, Valérie Deloge, Marie-Luce Brasier-Clain, Antonín Staněk, Mathilde Androuët

Proposta di regolamento
Considerando 8

Testo della Commissione	*Emendamento*
(8) È opportuno sospendere fino ***al 1º gennaio 2035*** la disposizione del regolamento (UE) 2025/40 che rende obbligatoria la nomina di un rappresentante autorizzato per la responsabilità estesa del produttore per i produttori stabiliti nell'Unione che mettono per la prima volta imballaggi o prodotti imballati direttamente a disposizione degli utilizzatori nel territorio di un altro Stato membro.	(8) È opportuno sospendere fino ***all'applicazione dell'[atto legislativo XXX sull'economia circolare]*** la disposizione del regolamento (UE) 2023/1542 che rende obbligatoria la designazione di un rappresentante autorizzato per la responsabilità estesa del produttore per i ***piccoli e i medi*** produttori stabiliti nell'Unione che vendono batterie direttamente agli utilizzatori finali in un altro Stato membro per mezzo di contratti a distanza.

Or. fr

Emendamento 54
Ana Vasconcelos, Jeannette Baljeu

Proposta di regolamento

Considerando 8

Testo della Commissione	*Emendamento*
(8) È opportuno sospendere fino al 1º gennaio 2035 la disposizione del regolamento (UE) 2025/40 che rende obbligatoria la nomina di un rappresentante autorizzato per la responsabilità estesa del produttore per i produttori stabiliti nell'Unione che mettono per la prima volta imballaggi o prodotti imballati direttamente a disposizione degli utilizzatori nel territorio di un altro Stato membro.	(8) È opportuno sospendere fino al 1º gennaio 2035 ***o, se precedente, fino alla data di applicazione dell'[atto legislativo sull'economia circolare XXX]*** la disposizione del regolamento (UE) 2025/40 che rende obbligatoria la nomina di un rappresentante autorizzato per la responsabilità estesa del produttore per i produttori stabiliti nell'Unione che mettono per la prima volta imballaggi o prodotti imballati direttamente a disposizione degli utilizzatori nel territorio di un altro Stato membro.

Or. en

Emendamento 55
Emma Fourreau, Catarina Martins, Anja Hazekamp

Proposta di regolamento
Considerando 9

Testo della Commissione	*Emendamento*
(9) La Commissione sta preparando una proposta legislativa per una riforma globale del sistema di responsabilità estesa del produttore che, conformemente al programma di lavoro della Commissione, dovrebbe essere presentata nel 2026. La proposta legislativa sarà soggetta alla procedura legislativa ordinaria e, se sarà adottata dal Parlamento europeo e dal Consiglio, gli Stati membri e i produttori dovranno prendere i provvedimenti necessari per allineare le proprie misure normative e organizzative e la propria condotta alle nuove norme sulla responsabilità estesa del produttore.	***soppresso***

Or. en

Emendamento 56
Delara Burkhardt, Elisabeth Grossmann
a nome del gruppo S&D
Bruno Tobback

Proposta di regolamento
Considerando 9

Testo della Commissione	*Emendamento*
(9) La Commissione sta preparando una proposta legislativa per una riforma globale del sistema di responsabilità estesa del produttore che, conformemente al programma di lavoro della Commissione, dovrebbe essere presentata nel 2026. La proposta legislativa sarà soggetta alla procedura legislativa ordinaria e, se sarà adottata dal Parlamento europeo e dal Consiglio, gli Stati membri e i produttori dovranno prendere i provvedimenti necessari per allineare le proprie misure normative e organizzative e la propria condotta alle nuove norme sulla responsabilità estesa del produttore.	(9) La Commissione sta preparando una proposta legislativa per una riforma globale del sistema di responsabilità estesa del produttore che, conformemente al programma di lavoro della Commissione, dovrebbe essere presentata nel 2026. La proposta legislativa sarà soggetta alla procedura legislativa ordinaria e, se sarà adottata dal Parlamento europeo e dal Consiglio, gli Stati membri e i produttori dovranno prendere i provvedimenti necessari per allineare le proprie misure normative e organizzative e la propria condotta alle nuove norme sulla responsabilità estesa del produttore. ***Le misure di semplificazione introdotte dal presente regolamento dovrebbero pertanto rimanere temporanee fino all'entrata in vigore della riforma più ampia. La riforma globale dovrebbe istituire un quadro orizzontale del sistema di responsabilità estesa del produttore, affrontando le cause alla base della frammentazione attraverso l'introduzione di definizioni armonizzate, requisiti minimi comuni per i regimi di responsabilità estesa del produttore, in base alla migliori pratiche attuali, strutture tariffarie armonizzate, formati di comunicazione e di dati standardizzati e uno sportello unico digitale a livello dell'Unione per la registrazione e la conformità dei produttori.***

Or. en

Emendamento 57
Emma Fourreau, Catarina Martins, Anja Hazekamp

Proposta di regolamento
Considerando 10

Testo della Commissione	*Emendamento*
(10) La sospensione dell'applicazione dell'obbligo in capo ai produttori di batterie e ai produttori di imballaggi stabiliti in uno Stato membro di designare rappresentanti autorizzati per la responsabilità estesa del produttore quando mettono a disposizione batterie, imballaggi o prodotti imballati in un altro Stato membro funge da misura preliminare per ridurre immediatamente gli oneri a loro carico, aprendo la strada all'attuazione di una riforma globale del sistema di responsabilità estesa del produttore.	***soppresso***

Or. en

Emendamento 58
Delara Burkhardt, Elisabeth Grossmann
a nome del gruppo S&D
Bruno Tobback

Proposta di regolamento
Considerando 10

Testo della Commissione	*Emendamento*
(10) La sospensione dell'applicazione dell'obbligo in capo ai produttori di ***batterie e ai produttori di*** imballaggi stabiliti in uno Stato membro di designare rappresentanti autorizzati per la responsabilità estesa del produttore quando mettono a disposizione ***batterie,*** imballaggi o prodotti imballati in un altro Stato membro funge da misura preliminare per ridurre immediatamente gli oneri ***a loro carico***, aprendo la strada all'attuazione di una riforma globale del sistema di	(10) La sospensione dell'applicazione dell'obbligo in capo ai produttori di imballaggi stabiliti in uno Stato membro di designare rappresentanti autorizzati per la responsabilità estesa del produttore quando mettono a disposizione imballaggi o prodotti imballati in un altro Stato membro***, per quanto riguarda le microimprese quali definite all'articolo 3, paragrafo 1, della direttiva 2013/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio,*** funge da misura preliminare per ridurre immediatamente gli

responsabilità estesa del produttore.	oneri, ***laddove tali oneri risultino sproporzionati,*** aprendo la strada all'attuazione di una riforma globale del sistema di responsabilità estesa del produttore.

Or. en

Emendamento 59
Jutta Paulus

Proposta di regolamento
Considerando 10

Testo della Commissione	*Emendamento*
(10) La sospensione dell'applicazione dell'obbligo in capo ***ai*** produttori di ***batterie e ai produttori di*** imballaggi stabiliti in uno Stato membro di designare rappresentanti autorizzati per la responsabilità estesa del produttore quando mettono a disposizione ***batterie,*** imballaggi o prodotti imballati in un altro Stato membro funge da misura preliminare per ridurre immediatamente gli oneri a loro carico, aprendo la strada all'attuazione di una riforma globale del sistema di responsabilità estesa del produttore.	(10) La sospensione dell'applicazione dell'obbligo in capo ***a determinati micro*** produttori di imballaggi stabiliti in uno Stato membro di designare rappresentanti autorizzati per la responsabilità estesa del produttore quando mettono a disposizione imballaggi o prodotti imballati in un altro Stato membro funge da misura preliminare per ridurre immediatamente gli oneri a loro carico, aprendo la strada all'attuazione di una riforma globale del sistema di responsabilità estesa del produttore.

Or. en

Emendamento 60
Ana Vasconcelos, Jeannette Baljeu

Proposta di regolamento
Considerando 10

Testo della Commissione	*Emendamento*
(10) La sospensione dell'applicazione dell'obbligo in capo ai produttori di batterie e ai produttori di imballaggi stabiliti in uno Stato membro di designare rappresentanti autorizzati per la responsabilità estesa del	(10) La sospensione dell'applicazione dell'obbligo in capo ai ***micro e ai piccoli*** produttori di batterie e ai piccoli produttori di imballaggi stabiliti in uno Stato membro di designare rappresentanti autorizzati per

produttore quando mettono a disposizione batterie, imballaggi o prodotti imballati in un altro Stato membro funge da misura preliminare per ridurre immediatamente gli oneri a loro carico, aprendo la strada all'attuazione di una riforma globale del sistema di responsabilità estesa del produttore.

la responsabilità estesa del produttore quando mettono a disposizione batterie, imballaggi o prodotti imballati in un altro Stato membro funge da misura preliminare per ridurre immediatamente gli oneri a loro carico, aprendo la strada all'attuazione di una riforma globale del sistema di responsabilità estesa del produttore.

Or. en

Emendamento 61
Anne-Sophie Frigout, Valérie Deloge, Marie-Luce Brasier-Clain, Antonín Staněk, Mathilde Androuët

Proposta di regolamento
Considerando 10

Testo della Commissione	*Emendamento*
(10) La sospensione dell'applicazione dell'obbligo in capo ai produttori di batterie e ai produttori di imballaggi stabiliti in uno Stato membro di designare rappresentanti autorizzati per la responsabilità estesa del produttore quando mettono a disposizione batterie, imballaggi o prodotti imballati in un altro Stato membro funge da misura preliminare per ridurre immediatamente gli oneri a loro carico, aprendo la strada all'attuazione di una riforma globale del sistema di responsabilità estesa del produttore.	(10) La sospensione dell'applicazione dell'obbligo in capo ai ***piccoli e ai medi*** produttori di batterie e ai produttori di imballaggi stabiliti in uno Stato membro di designare rappresentanti autorizzati per la responsabilità estesa del produttore quando mettono a disposizione batterie, imballaggi o prodotti imballati in un altro Stato membro funge da misura preliminare per ridurre immediatamente gli oneri a loro carico, aprendo la strada all'attuazione di una riforma globale del sistema di responsabilità estesa del produttore***, al fine di ridurre gli oneri amministrativi per le imprese***.

Or. fr

Emendamento 62
Emma Fourreau, Catarina Martins, Anja Hazekamp

Proposta di regolamento
Considerando 11

Testo della Commissione	*Emendamento*
(11) Poiché gli obiettivi del presente regolamento – nello specifico offrire flessibilità ai produttori stabiliti nell'Unione per quanto riguarda la designazione del rappresentante autorizzato per la responsabilità estesa del produttore – non possono essere conseguiti in misura sufficiente dagli Stati membri ma, a motivo della portata e degli effetti dell'azione in oggetto, possono essere conseguiti meglio a livello di Unione, quest'ultima può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del trattato sull'Unione europea. Il presente regolamento si limita a quanto è necessario per conseguire tali obiettivi in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo,	***soppresso***

Or. en

Emendamento 63
Jutta Paulus

Proposta di regolamento
Articolo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
Articolo 1	***soppresso***
Sospensione dell'articolo 56, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2023/1542	
L'applicazione dell'articolo 56, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2023/1542 è sospesa fino al 1º gennaio 2035.	
Per quanto riguarda i produttori di batterie stabiliti in paesi terzi, gli Stati membri che non impongono di designare un rappresentante autorizzato per la responsabilità estesa del produttore garantiscono la tracciabilità e l'applicazione della legge nei confronti di	

tali produttori mediante mezzi alternativi.

Or. en

Motivazione

Non è opportuno sospendere le disposizioni legislative già pienamente applicabili. Le disposizioni del regolamento sulle batterie in materia di responsabilità estesa del produttore sono applicabili dal 18 febbraio 2024 per i nuovi regimi di responsabilità estesa del produttore (e dal 18 agosto 2025 per i regimi di responsabilità estesa del produttore istituiti prima del 4 luglio 2018). La sospensione dovrebbe applicarsi solo nel senso di "fermare l'orologio" per le disposizioni in materia di responsabilità estesa del produttore che non sono ancora applicabili. Pertanto il riferimento al regolamento sulle batterie dovrebbe essere soppresso.

Emendamento 64
Emma Fourreau, Catarina Martins, Anja Hazekamp

Proposta di regolamento
Articolo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
Articolo 1	***soppresso***
Sospensione dell'articolo 56, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2023/1542	
L'applicazione dell'articolo 56, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2023/1542 è sospesa fino al 1º gennaio 2035.	
Per quanto riguarda i produttori di batterie stabiliti in paesi terzi, gli Stati membri che non impongono di designare un rappresentante autorizzato per la responsabilità estesa del produttore garantiscono la tracciabilità e l'applicazione della legge nei confronti di tali produttori mediante mezzi alternativi.	

Or. en

Emendamento 65
Emma Fourreau

Proposta di regolamento

Articolo 1 – comma 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
L'applicazione dell'articolo 56, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2023/1542 è sospesa fino al 1º gennaio 2035.	***soppresso***

Or. fr

Emendamento 66
Delara Burkhardt, Elisabeth Grossmann
a nome del gruppo S&D
Bruno Tobback

Proposta di regolamento
Articolo 1 – comma 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
L'applicazione dell'articolo 56, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2023/1542 è sospesa fino al 1º gennaio 2035.	***soppresso***

Or. en

Emendamento 67
Ana Vasconcelos, Jeannette Baljeu

Proposta di regolamento
Articolo 1 – comma 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
L'applicazione dell'articolo 56, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2023/1542 è sospesa fino al 1º gennaio 2035.	***Per i micro e i piccoli produttori stabiliti nell'Unione*** l'applicazione dell'articolo 56, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2023/1542 è sospesa fino al 1º gennaio 2035 ***o, se precedente, fino alla data di applicazione dell'[atto legislativo sull'economia circolare XXX]***.

Or. en

Emendamento 68
Anne-Sophie Frigout, Valérie Deloge, Marie-Luce Brasier-Clain, Antonín Staněk, Mathilde Androuët

Proposta di regolamento
Articolo 1 – comma 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
L'applicazione dell'articolo 56, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2023/1542 è sospesa fino ***al 1º gennaio 2035***.	L'applicazione dell'articolo 56, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2023/1542 è sospesa fino ***all'applicazione dell'[atto legislativo XXX sull'economia circolare]***.

Or. fr

Emendamento 69
Anne-Sophie Frigout, Valérie Deloge, Marie-Luce Brasier-Clain, Antonín Staněk, Mathilde Androuët

Proposta di regolamento
Articolo 1 – comma 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	Il presente regolamento si applica esclusivamente ai produttori che occupano meno di 250 persone e il cui fatturato annuo non supera i 50 milioni di EUR o il cui totale di bilancio annuale non supera i 43 milioni di EUR.

Or. fr

Motivazione

Il presente regolamento dovrebbe applicarsi esclusivamente ai produttori che possono essere qualificati come "piccole e medie imprese" ai sensi dell'allegato I della raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, rispettivamente ai paragrafi 1 e 2 dell'articolo 2.

Emendamento 70
Anne-Sophie Frigout, Valérie Deloge, Roman Haider, Marie-Luce Brasier-Clain, Antonín Staněk, Mathilde Androuët

Proposta di regolamento
Articolo 1 – comma 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
Per quanto riguarda i produttori di batterie stabiliti in paesi terzi, gli Stati membri che non impongono di designare un rappresentante autorizzato per la responsabilità estesa del produttore garantiscono la tracciabilità e l'applicazione della legge nei confronti di tali produttori mediante mezzi alternativi.	***soppresso***

Or. fr

Emendamento 71
Emma Fourreau

Proposta di regolamento
Articolo 1 – comma 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
Per quanto riguarda i produttori di batterie stabiliti in paesi terzi, gli Stati membri che non impongono di designare un rappresentante autorizzato per la responsabilità estesa del produttore garantiscono la tracciabilità e l'applicazione della legge nei confronti di tali produttori mediante mezzi alternativi.	***soppresso***

Or. fr

Emendamento 72
Pietro Fiocchi

Proposta di regolamento
Articolo 1 – comma 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
Per quanto riguarda i produttori di batterie stabiliti in paesi terzi, gli Stati	***soppresso***

membri che non impongono di designare un rappresentante autorizzato per la responsabilità estesa del produttore garantiscono la tracciabilità e l'applicazione della legge nei confronti di tali produttori mediante mezzi alternativi.

Or. en

Emendamento 73
Ana Vasconcelos, Jeannette Baljeu

Proposta di regolamento
Articolo 1 – comma 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
Per quanto riguarda i produttori di batterie stabiliti in paesi terzi, gli Stati membri ***che non*** impongono di designare un rappresentante autorizzato per la responsabilità estesa del produttore ***garantiscono*** la tracciabilità e l'applicazione della legge ***nei confronti di tali produttori mediante mezzi alternativi***.	Per quanto riguarda i produttori di batterie stabiliti in paesi terzi, gli Stati membri impongono di designare un rappresentante autorizzato per la responsabilità estesa del produttore ***al fine di garantire*** la tracciabilità e l'applicazione della legge.

Or. en

Emendamento 74
Delara Burkhardt, Elisabeth Grossmann
a nome del gruppo S&D

Proposta di regolamento
Articolo 1 – comma 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
Per quanto riguarda i produttori di batterie stabiliti in paesi terzi, ***gli Stati membri che non impongono*** di ***designare*** un rappresentante autorizzato per la responsabilità estesa del produttore ***garantiscono*** la tracciabilità e l'applicazione della legge ***nei confronti di***	Per quanto riguarda i produttori di batterie stabiliti in paesi terzi, ***la designazione*** di un rappresentante autorizzato per la responsabilità estesa del produttore ***nello Stato membro in cui mettono i prodotti a disposizione sul mercato è obbligatoria per garantire*** la tracciabilità e

tali produttori mediante mezzi alternativi.	l'applicazione.

Or. en

Emendamento 75
Emma Fourreau, Catarina Martins, Anja Hazekamp

Proposta di regolamento
Articolo 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
Articolo 2	***soppresso***
Sospensione dell'articolo 45, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2025/40	
L'applicazione dell'articolo 45, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2025/40 è sospesa fino al 1º gennaio 2035.	
Gli Stati membri possono prevedere che i produttori stabiliti in paesi terzi nominino, mediante mandato scritto, un rappresentante autorizzato per la responsabilità estesa del produttore quando mettono a disposizione imballaggi o prodotti imballati sul loro territorio per la prima volta, oppure possono garantire la tracciabilità e l'applicazione della legge nei confronti dei produttori di imballaggi stabiliti in paesi terzi mediante mezzi alternativi.	

Or. en

Emendamento 76
Emma Fourreau

Proposta di regolamento
Articolo 2 – comma 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
L'applicazione dell'articolo 45, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2025/40 è	***soppresso***

sospesa fino al 1º gennaio 2035.

Or. fr

Emendamento 77
Jutta Paulus

Proposta di regolamento
Articolo 2 – comma 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
L'applicazione dell'articolo 45, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2025/40 è sospesa fino al 1º gennaio ***2035***.	***Per le microimprese quali definite all'articolo 3, paragrafo 1, della direttiva 2013/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio,*** l'applicazione dell'articolo 45, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2025/40 è sospesa fino al 1º gennaio ***2030 o, se precedente, all'entrata in vigore dell'[atto legislativo sull'economia circolare XXX], nella misura in cui si applica ai produttori stabiliti nell'Unione***. ***La sospensione si applica esclusivamente alle microimprese nei paesi in cui non sono stabilite, ma in cui mettono a disposizione sul mercato meno di 1 tonnellata all'anno di materiale da imballaggio, sia come tale sia come parte di prodotti imballati.*** ***La Commissione può adottare atti delegati conformemente all'articolo 64 per modificare il presente regolamento, modificando la soglia di tonnellaggio di cui al comma precedente.***

Or. en

Motivazione

A suspension should only be given for microenterprises, and only until 2030 so as to put pressure on the Commission and on the co-legislators to deliver a new, fair and simple system in the context of the Circular Economy Act in time. As micro companies can also put significant amount of packaging materials on the market, a tonnage threshold should be set for this. Depending on the packaging material, current EPR fees for packaging materials vary between 20 to 450 Euro per ton. At the same time, costs for an authorised representative are between 200-400 €/year. It is thus reasonable to set a tonnage threshold at 1 ton/year (= cut-

off where the annual cost for an authorised representative matches the median EPR fee). The Commission should be empowered to modify this threshold.

Emendamento 78
Delara Burkhardt, Elisabeth Grossmann
a nome del gruppo S&D

Proposta di regolamento
Articolo 2 – comma 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
L'applicazione dell'articolo 45, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2025/40 è sospesa fino al ***1º gennaio 2035***.	***Per quanto riguarda le microimprese quali definite all'articolo 3, paragrafo 1, della direttiva 2013/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio,*** l'applicazione dell'articolo 45, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2025/40 è sospesa fino al ***31 dicembre 2029 o, se precedente, fino alla data di applicazione di un atto giuridico dell'Unione che istituisca un quadro orizzontale per la responsabilità estesa del produttore, comprese le norme in materia di rappresentanti autorizzati***.

Or. en

Emendamento 79
Ana Vasconcelos, Jeannette Baljeu

Proposta di regolamento
Articolo 2 – comma 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
L'applicazione dell'articolo 45, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2025/40 è sospesa fino al 1º gennaio 2035.	***Per i micro e i piccoli produttori stabiliti nell'Unione*** l'applicazione dell'articolo 45, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2025/40 è sospesa fino al 1º gennaio 2035 ***o, se precedente, fino alla data di applicazione dell'[atto legislativo sull'economia circolare XXX]***.

Or. en

Emendamento 80
Anne-Sophie Frigout, Valérie Deloge, Marie-Luce Brasier-Clain, Antonín Staněk, Mathilde Androuët

Proposta di regolamento
Articolo 2 – comma 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
L'applicazione dell'articolo 45, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2025/40 è sospesa fino ***al 1º gennaio 2035***.	L'applicazione dell'articolo 45, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2025/40 è sospesa fino ***all'applicazione dell'[atto legislativo XXX sull'economia circolare]***.

Or. fr

Emendamento 81
Anne-Sophie Frigout, Valérie Deloge, Marie-Luce Brasier-Clain, Antonín Staněk, Mathilde Androuët

Proposta di regolamento
Articolo 2 – comma 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	Il presente regolamento si applica esclusivamente ai produttori che occupano meno di 250 persone e il cui fatturato annuo non supera i 50 milioni di EUR o il cui totale di bilancio annuale non supera i 43 milioni di EUR.

Or. fr

Motivazione

Il presente regolamento dovrebbe applicarsi esclusivamente ai produttori che possono essere qualificati come "piccole e medie imprese" ai sensi dell'allegato I della raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, rispettivamente ai paragrafi 1 e 2 dell'articolo 2.

Emendamento 82
Emma Fourreau

Proposta di regolamento
Articolo 2 – comma 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
Gli Stati membri possono prevedere che i produttori stabiliti in paesi terzi nominino, mediante mandato scritto, un rappresentante autorizzato per la responsabilità estesa del produttore quando mettono a disposizione imballaggi o prodotti imballati sul loro territorio per la prima volta, oppure possono garantire la tracciabilità e l'applicazione della legge nei confronti dei produttori di imballaggi stabiliti in paesi terzi mediante mezzi alternativi.	***soppresso***

Or. fr

Emendamento 83
Anne-Sophie Frigout, Valérie Deloge, Roman Haider, Marie-Luce Brasier-Clain, Antonín Staněk, Mathilde Androuët

Proposta di regolamento
Articolo 2 – comma 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
Gli Stati membri possono prevedere che i produttori stabiliti in paesi terzi nominino, mediante mandato scritto, un rappresentante autorizzato per la responsabilità estesa del produttore quando mettono a disposizione imballaggi o prodotti imballati sul loro territorio per la prima volta, oppure possono garantire la tracciabilità e l'applicazione della legge nei confronti dei produttori di imballaggi stabiliti in paesi terzi mediante mezzi alternativi.	***soppresso***

Or. fr

Emendamento 84

Pietro Fiocchi

Proposta di regolamento
Articolo 2 – comma 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
Gli Stati membri possono prevedere che i produttori stabiliti in paesi terzi nominino, mediante mandato scritto, un rappresentante autorizzato per la responsabilità estesa del produttore quando mettono a disposizione imballaggi o prodotti imballati sul loro territorio per la prima volta, oppure possono garantire la tracciabilità e l'applicazione della legge nei confronti dei produttori di imballaggi stabiliti in paesi terzi mediante mezzi alternativi.	***soppresso***

Or. en

Emendamento 85
Delara Burkhardt, Elisabeth Grossmann
a nome del gruppo S&D

Proposta di regolamento
Articolo 2 – comma 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
Gli Stati membri ***possono prevedere*** che i produttori stabiliti in paesi terzi nominino, mediante mandato scritto, un rappresentante autorizzato per la responsabilità estesa del produttore quando mettono a disposizione imballaggi o prodotti imballati sul loro territorio per la prima volta***, oppure possono garantire la tracciabilità e l'applicazione della legge nei confronti dei produttori di imballaggi stabiliti in paesi terzi mediante mezzi alternativi***.	Gli Stati membri ***prevedono*** che i produttori stabiliti in paesi terzi nominino, mediante mandato scritto, un rappresentante autorizzato per la responsabilità estesa del produttore quando mettono a disposizione imballaggi o prodotti imballati sul loro territorio per la prima volta.

Or. en

Emendamento 86
Ana Vasconcelos, Jeannette Baljeu

Proposta di regolamento
Articolo 2 – comma 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
Gli Stati membri possono prevedere che i produttori stabiliti in paesi terzi ***nominino, mediante mandato scritto,*** un rappresentante autorizzato per la responsabilità estesa del produttore ***quando mettono*** a disposizione imballaggi o prodotti imballati sul loro territorio per la prima volta***, oppure possono garantire la tracciabilità e l'applicazione della legge nei confronti dei produttori di imballaggi stabiliti in paesi terzi mediante mezzi alternativi***.	***Per quanto riguarda*** i produttori ***di imballaggi*** stabiliti in paesi terzi***, gli Stati membri possono richiedere la designazione di*** un rappresentante autorizzato per la responsabilità estesa del produttore ***laddove siano messi*** a disposizione imballaggi o prodotti imballati sul loro territorio per la prima volta.

Or. en

Emendamento 87
Delara Burkhardt, Elisabeth Grossmann
a nome del gruppo S&D
Bruno Tobback

Proposta di regolamento
Articolo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	Articolo 2 bis
	Garanzie
	1. La sospensione di cui all'articolo 2 lascia impregiudicati tutti gli altri obblighi dei produttori ai sensi del diritto dell'Unione, tra cui la registrazione, la comunicazione, il pagamento dei contributi finanziari, la fornitura di garanzie, la partecipazione ai regimi di responsabilità estesa del produttore e il rispetto degli obblighi in materia di

prevenzione, raccolta, riutilizzo e riciclaggio dei rifiuti.

2. La sospensione non si applica qualora un produttore sia stato frazionato o ristrutturato allo scopo di beneficiare del presente regolamento.

Or. en

Emendamento 88
Pietro Fiocchi

Proposta di regolamento
Articolo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	Articolo 2 bis
	Il presente regolamento si applica solo ai produttori che si qualificano come "microimprese" o "piccole imprese" ai sensi dell'allegato I della raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, all'articolo 2, paragrafi 2 e 3, rispettivamente.

Or. en

Emendamento 89
Emma Fourreau, Catarina Martins, Anja Hazekamp

Proposta di regolamento
Articolo 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
Articolo 3	***soppresso***
Entrata in vigore	
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.	
Il presente regolamento è obbligatorio in	

tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Or. en

Emendamento 90
Ana Vasconcelos, Jeannette Baljeu

Proposta di regolamento
Articolo 3 – titolo

Testo della Commissione	*Emendamento*
Entrata in vigore	Entrata in vigore ***e applicazione***

Or. en

Emendamento 91
Emma Fourreau

Proposta di regolamento
Articolo 3 – comma 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.	***soppresso***

Or. fr

Emendamento 92
Pietro Fiocchi

Proposta di regolamento
Articolo 3 – comma 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	Il presente regolamento cessa di applicarsi alla data di applicazione

	dell'[atto legislativo sull'economia circolare XXX].

Or. en

Emendamento 93
Emma Fourreau

Proposta di regolamento
Articolo 3 – comma 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.	***soppresso***

Or. fr

Emendamento 94
Ana Vasconcelos, Jeannette Baljeu

Proposta di regolamento
Articolo 3 – comma 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	Il presente regolamento cessa di applicarsi a partire dalla data di applicazione dell'[atto legislativo sull'economia circolare XXX].

Or. en